



LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Linee guida e aspetti generali per la costituzione di una O.D.V.

Nel nostro Paese l'associazionismo sociale è un fenomeno in continua espansione e, in particolar modo, le associazioni di volontariato rappresentano realtà sociali e normative espressamente riconosciute dallo Stato e, in virtù della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della nuova Legge Regionale Liguria 06.12.2012, n. 42- Testo Unico delle norme sul Terzo Settore - hanno acquistato una rinnovata identità ed autonomia rispetto a tutte le altre realtà organizzative no profit.

Affinché queste linee guida possano fornire un contributo, sia a chi intenda costituire una nuova OdV, sia a chi, già da diverso tempo opera all'interno di una realtà associativa, abbiamo cercato di riproporre le questioni e le domande più frequenti che si sono poste e si pongono gli operatori del settore, quali:

- 01)** Cosa si intende per associazione di volontariato ed attività di volontariato?
- 02)** Come si costituisce un'OdV?
- 03)** Quali sono le previsioni che devono essere obbligatoriamente indicate nello Statuto Sociale o nell'Atto Costitutivo?
- 04)** Una volta approvato l'Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale, quali altri incombenzi devono essere espletati?
- 05)** L'OdV ha l'obbligo di tenere i libri sociali? E se sì quali?
- 06)** Tra gli organismi sociali delle OdV è obbligatorio inserire anche il Collegio dei revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri?
- 07)** Le OdV possono assumere lavoratori dipendenti ed autonomi, ricorrendo anche ai propri soci?
- 08)** La sede dell'Associazione può essere posta anche presso la residenza di un socio e il suo eventuale spostamento comporta inevitabilmente una modifica statutaria?
- 09)** Associazioni di Volontariato e ONLUS sono la stessa cosa?
- 10)** E' solo l'Associazione che risponde, con il proprio patrimonio sociale, degli eventuali crediti non pagati contratti dall'OdV nei confronti dei terzi?
- 11)** La normativa sulla privacy prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica anche alle OdV?



01

Cosa si intende per associazione di volontariato e per attività di volontariato?

Elemento essenziale che caratterizza le OdV è costituito dal fine di solidarietà sociale e dall'assenza di scopi di lucro: le OdV vengono definite, direttamente dalla Legge 11.08.1991, n. 266, come qualsiasi organismo liberamente costituito al fine di svolgere un'attività senza fine di lucro, anche indiretto, per fini di solidarietà e che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Qualsiasi socio dell'Associazione, pertanto, non potrà mai essere retribuito in alcun modo per il servizio che rende all'OdV di appartenenza, ma potranno essere rimborsate al medesimo soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata, secondo dei parametri generali stabiliti dall'Associazione stessa, così come le attività ed i servizi resi dall'Associazione in alcun modo potranno essere pagati dai beneficiari delle medesime.

Ciò che contraddistingue le OdV è costituito, pertanto, non dal suo elemento "oggettivo", dal momento che la legge 266/91 non contiene alcun vincolo di oggetto dell'attività istituzionale e l'unico riferimento, del tutto generico, parla semplicemente di finalità di "carattere sociale, civile e culturale", ma dall'elemento "soggettivo", cioè dalle caratteristiche che deve avere l'attività di volontariato svolta dai soci: il Volontariato si colloca così nell'ottica dell'altruità e gratuità dell'azione volontaria svolta nei confronti di tutti quei soggetti, soci e non soci dell'Associazione, che siano interessati alla realizzazione delle finalità sociali.

02

Come si costituisce un'OdV?

Va evidenziato come un'OdV non necessita obbligatoriamente, per la sua costituzione, della forma scritta, dal momento che il diritto di associarsi, senza particolari formalità, viene stabilito direttamente dall'art. 18 della Costituzione e, pertanto, l'OdV può nascere anche verbalmente o in forza di fatti concludenti che evidenzino un consenso, anche tacito, tra gli aderenti.

L'obbligo della forma scritta viene previsto solo qualora l'OdV intenda iscriversi al Registro Regionale del Terzo Settore (Sezione delle Organizzazioni di Volontariato) o quando voglia ottenere il riconoscimento della sua personalità giuridica: indipendentemente da tale previsione normativa, tuttavia la forma scritta si rende sempre preferibile, al fine di disciplinare, in modo preciso e puntuale, l'amministrazione e la gestione dell'OdV ed i relativi rapporti sociali, in modo così da evitare, fin dalla costituzione, problemi di interpretazione e di comprensione tra i soci.

La costituzione di un'OdV necessita dell'intervento di un gruppo di soggetti che manifestino la loro diretta



volontà di svolgere un'attività volontaria e gratuita per fini di solidarietà all'interno dell'Associazione di riferimento: altro non è questo che l'Atto Costitutivo dell'Associazione, per l'appunto il "patto iniziale" degli aderenti che viene formalizzato all'interno della prima assemblea costitutiva dell'OdV, composta da tutti i soci fondatori, in cui i medesimi, oltre ad esprimere in modo equivocabile detta volontà, approvano lo Statuto Sociale dell'Associazione, vale a dire il documento nel quale vengono disciplinati tutte le regole attinenti all'amministrazione, gestione ed estinzione dell'OdV. Quindi tutta la vita sociale della medesima. Vale la pena ricordare come, sia l'Atto Costitutivo, sia lo Statuto, non necessitano della forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente la loro redazione in carta libera, pur, ovviamente, dovendo contenere tutte le previsioni espressamente previste dalla legge.

03

Quali sono le previsioni che devono essere obbligatoriamente indicate nello Statuto Sociale o nell'Atto Costitutivo?

Le previsioni che devono essere espressamente riportate nello Statuto Sociale o nell'Atto Costitutivo sono le seguenti:

- ASSENZA FINI DI LUCRO

Questo rappresenta uno degli elementi maggiormente caratterizzanti delle OdV e vale a contraddistinguere da tutte le altre realtà no profit, dal momento che l'assenza del fine di lucro si appalesa nella sua massima estensione per la realtà sociale del volontariato: i destinatari dei servizi e delle attività rese dalle OdV non devono pagare alcun importo per essi e, contestualmente, sia l'OdV, sia i soci che prestano direttamente il loro contributo per la realizzazione di dette attività non possono percepire alcun compenso. Corollario di tutto questo è rappresentato dalla circostanza che è assolutamente vietato distribuire, anche indirettamente, utili od avanzi di gestione tra i soci dell'Associazione, ma tutto il patrimonio sociale deve obbligatoriamente essere reinvestito nelle attività sociali ed istituzionali e gli stessi associati, receduti od esclusi, non possono ripetere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'OdV, come espressamente previsto dall'art. 24 del Codice Civile.

- DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA ASSOCIATIVA

Tale requisito indica in modo inequivocabile come l'OdV debba essere una struttura sociale aperta nei confronti di tutte le persone che siano interessate alle finalità sociali ed alle relative attività istituzionali, senza alcuna forma di limitazione o disparità di trattamento.

Lo stesso numero dei soci deve essere illimitato e, pur non sussistendo un obbligo legale di iscriverne come socio dell'Associazione tutte le persone che ne facciano richiesta, tuttavia un diniego in tal senso da parte dell'OdV, se non congruamente motivato (ad esempio perché il soggetto richiedente svolge già un'attività, personale o lavorativa, in palese contrasto con le finalità sociali), deve considerarsi illegittimo



e, pertanto, impugnabile.

Tra i soci, inoltre, non possono sussistere limitazione di diritti o di doveri, essendo tutti assolutamente uguali, sia tra loro stessi, sia nei confronti degli organismi sociali e il corollario massimo di detto principio si esprime all'interno dell'Assemblea degli aderenti, dove gli stessi hanno tutti diritto di voto e godono indistintamente del diritto di elettorato attivo e passivo.

- ELETTIVITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Tale elemento indica come, in virtù del principio democratico che contraddistingue le OdV, tutte le cariche sociali debbano essere elette direttamente dall'organo rappresentativo per eccellenza dell'Associazione vale a dire l'Assemblea Ordinaria dei Soci, essendo così preclusa la possibilità che terzi soggetti, esterni all'Associazione, possano incidere sull'amministrazione della medesima.

Il consiglio per le OdV, soprattutto per quelle che hanno un numero rilevante di soci, è di dotarsi di un valido Regolamento Elettorale, che possa disciplinare in modo analitico tutte le fasi delle operazioni elettorali, dal momento della presentazione delle candidature fino alla proclamazione degli eletti, in modo da prevenire, fin dall'inizio, ogni tipo di problematica in merito che potesse sorgere tra i soci.

Le cariche sociali possono essere ricoperte soltanto dai soci dell'Associazione, ad eccezione di tre casi: Il primo riguarda il Collegio dei Probiviri, dal momento che tale organismo deve essere inderogabilmente composto da soggetti esterni dell'Associazione, dovendo garantire l'imparzialità tra tutte le eventuali parti in causa.

Il secondo concerne il Collegio dei Revisori dei Conti, dal momento che si tratta di un organismo altamente professionale ma che non ha un potere finale diretto, poiché tutte le sue deliberazioni (si pensi a quella più importante concernente la relazione di accompagnamento al bilancio), devono passare inevitabilmente dal voto finale dell'Assemblea dei Soci (tornando al caso precedente, spetterà all'Assemblea dei Soci decidere, sulla base della relazione del Collegio, se approvare o meno il bilancio sociale) o del Consiglio Direttivo. In questo caso, pertanto, la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti può essere ricoperta anche da soggetti che non abbiano la qualifica di socio dell'Associazione. Qualora, invece, tale funzione sociale sia ricoperta da un socio, è intuibile come lo stesso non possa anche essere membro del Consiglio Direttivo, dal momento che i Revisori dei Conti rappresentano un organismo di controllo dell'Associazione e, pertanto, dello stesso Consiglio Direttivo.

Il terzo ed ultimo caso concerne tutti gli organismi sociali che non hanno un potere di voto diretto, ma hanno una mera funzione "preparatoria e di supporto" a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, la cui approvazione finale sarà poi decisa dall'Assemblea Ordinaria dei Soci o dal Consiglio Direttivo, secondo le previsioni statutarie. L'esempio più importante è rappresentato da tutti quegli organismi di supporto delle Associazioni di Volontariato, che operano nell'ambito medico-sociale e che hanno il compito di approfondire alcune tematiche legate alle tipologie di malattie di cui si occupa l'OdV e/o di fornire alla stessa



Associazione una consulenza sulle migliori attività sociali da intraprendere o da specializzare.

Solo in questi casi, pertanto, è possibile che le cariche sociali possano essere ricoperte anche da soggetti esterni all'Associazione.

In virtù del principio della elettività delle cariche associative, espressione sintomatica del valore primario della democraticità della struttura associativa, devono essere considerate illegittime tutte quelle clausole che consentano solo a taluni l'accesso alle cariche sociali ovvero prevedano un sistema di rinnovo automatico delle cariche sociali od una durata eccessivamente lunga delle medesime. Proprio per tali motivi, è assolutamente consigliabile limitare il mandato degli organismi sociali ad un periodo non superiore ai tre, massimo quattro anni.

Per ciò che concerne la gratuità delle cariche associative, come abbiamo già visto precedentemente, questo rappresenta il corollario del generale principio dell'assenza del fine di lucro, che concerne sia il socio, sia colui che ricopre qualsiasi tipologia di carica sociale e che, pertanto, non potrà in alcun modo essere retribuito.

- LA GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI

Anche in questo caso tale principio rappresenta una delle esplicazioni dell'elemento caratterizzante dell'assenza del fine di lucro dell'OdV: i destinatari dei servizi dell'Associazione, pertanto, non devono pagare alcun importo per avere usufruito delle attività sociali, ma potranno al massimo, sempre che ovviamente lo desiderino e lo vogliano senza alcun obbligo in tal senso, fare una donazione all'OdV.

- I CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Nel loro Statuto le OdV devono obbligatoriamente indicare le condizioni per l'ammissione degli associati a norma dell'art.16 del codice civile: dovranno quindi essere fissati i requisiti soggettivi su cui valutare la richiesta di ammissione all'Associazione ed il relativo organismo sociale competente a vagliare la relativa domanda. Non possono essere considerate ammissibili clausole che vietino nuove richieste di adesione o che rimettano la decisione all'arbitrio dell'organismo sociale chiamato a pronunciarsi, così come devono essere censurate tutte quelle prassi sociali con cui l'organismo chiamato a vagliare la richiesta di ammissione rinvii costantemente la sua decisione.

Analoghe valutazioni valgono per le cause di scioglimento del rapporto associativo, con l'importante principio che al socio espulso dovrà essergli garantito il principio del contraddittorio, potendo così impugnare la relativa delibera direttamente nanti gli organismi dell'Associazione, l'assemblea o il collegio dei probiviri, per esplicitare il suo diritto di difesa.

- I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio è colui che, giuridicamente, aderisce al contratto di organizzazione di volontariato e, pertanto, al fine di poter esplicitare la sua volontà negoziale in modo consapevole e libero, deve essere preventivamente messo nella condizione di conoscere pienamente lo "status sociale" che andrà ad acquisire, con



l'indicazione precisa dei suoi diritti e doveri nei confronti dell'ente di appartenenza e le modalità con le quali esercitarli.

Giova assolutamente ricordare come i soci devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, non potendo in alcun modo sussistere categorie di soci di serie "A" e di serie "B", essendo così preclusa ogni tipo di disparità di trattamento per sesso, razza, età, religione, appartenenza o ceto sociale.

- OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO E MODALITA' DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il bilancio può essere definito come il documento contabile attraverso il quale viene rappresentata la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione, con l'indicazione analitica delle entrate e delle uscite dell'OdV relative all'anno sociale di riferimento.

Il bilancio sociale deve essere obbligatoriamente approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, specificamente convocata sul punto in oggetto, normalmente entro la fine del mese di maggio mentre, almeno venti giorni prima della convocazione, lo stesso deve essere depositato presso la sede sociale, in modo che ciascun socio possa prenderne visione e, se del caso, estrarne copia.

Vale la pena di ricordare come il bilancio debba essere portato a conoscenza anche del Collegio dei revisori dei Conti, ove questo sia istituito, in modo da consentire a tale organismo sociale di visionarlo e proporre all'Assemblea dei Soci eventuali riflessioni ed osservazioni.

- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE, SEDE ASSOCIAZIONE, INDICAZIONE PATRIMONIO E LE NORME SULL'ORDINAMENTO E SULL'AMMINISTRAZIONE

Tali elementi, espressamente indicati nell'art. 16 del Codice Civile, tendono a qualificare l'autonomia amministrativa, organizzativa e patrimoniale dell'Associazione, in modo che ogni e qualsiasi statuizione inerente, per l'appunto, alla costituzione, amministrazione ed organizzazione dell'OdV, anche a livello economico, vengano decise direttamente dagli organismi sociali dell'Associazione medesima, secondo il riparto delle competenze indicate nello Statuto, senza alcuna interferenza da parte di enti terzi: questa è la fondamentale distinzione tra un'OdV e un'mera sezione periferica di un'Associazione, che non ha un' sua autonomia giuridica.

04

Una volta approvato l'Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale, quali altri incombeni devono essere espletati da parte dei soci fondatori?

L'Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale, una volta approvati dall'Assemblea Costitutiva composta da tutti i soci fondatori, devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

Tale adempimento diventa molto importante, dal momento che la registrazione indica la data certa di



costituzione dell'Associazione e la priorità nell'assunzione della denominazione.

Va assolutamente ricordato come questo onere sia assolutamente gratuito, dal momento che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1 della legge 266/1991, l'OdV è esonerata dal pagamento dell'imposta di registro, così come dall'imposta di bollo, qualora la medesima intenda aprire un conto corrente bancario.

Al momento della registrazione, l'OdV dovrà richiedere, sempre all'Agenzia delle Entrate, anche l'attribuzione del Codice Fiscale, attraverso la compilazione di un apposito modello che si può ritirare direttamente presso l'Agenzia delle Entrate e, normalmente, anche presso i Centri di Servizio per il Volontariato.

L'ultimo adempimento legale è relativo all'obbligo stabilito direttamente dall'art. 4, comma 1, della Legge 266/1991 e dall'art. 5, comma 6 della Legge Regionale Liguria 42/2012, di assicurare i propri volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Dal momento che tale assicurazione non ricomprende tutte le possibili ipotesi di responsabilità civile delle OdV, si consiglia di stipulare una polizza assicurativa che preveda la copertura per tutte le ipotesi di attività istituzionali svolte dall'Associazione nei confronti di qualsiasi soggetto.

Decorso un anno dalla costituzione dell'Associazione (in tal caso, bisognerà far riferimento alla data indicata nell'atto costitutivo), l'OdV potrà altresì richiedere l'iscrizione al Registro Regionale del Terzo Settore-Sezione Organizzazioni di Volontariato, inviando apposita istanza presso la competente Regione Liguria: detto adempimento ha sicuramente effetti positivi, dal momento che, oltre alla possibilità, ad esempio, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ed accedere ai vari contributi pubblici, le OdV iscritte al registro regionale sono automaticamente associazioni ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 8, del Decreto Legislativo 04 dicembre 1997, n. 460.

05 L'OdV ha l'obbligo di tenere dei libri sociali?

L'obbligo di tenuta dei libri sociali è richiesto soltanto per i soggetti che svolgono attività commerciale, ai sensi dell'art. 2195 del Codice Civile e, pertanto, le OdV sono esonerate da tale onere, non essendo, ovviamente, soggetti imprenditori e potendo svolgere soltanto attività commerciali e produttive marginali, secondo quanto espressamente previsto dal Decreto Ministeriale del 25 maggio 1995.

Tuttavia i libri sociali hanno la funzione di documentare tutte le attività svolte dall'Associazione, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti dei terzi e, pertanto, una corretta tenuta degli stessi consentirà di avere una visione, sempre chiara ed aggiornata, di ogni e qualsiasi attività svolta dall'OdV.

In virtù di tale principio, pertanto, si ritiene assolutamente doveroso compilare i seguenti libri:

IL LIBRO DEI SOCI, nel quale vengono annotate le generalità di ogni socio, i suoi recapiti, la data dell'am-



missione all'Associazione e, eventualmente, la data dello scioglimento del rapporto associativo, con l'indicazione del relativo motivo. Va ricordato come, ai fini della stipula della polizza assicurativa nei confronti dei volontari attivi, le Compagnie Assicuratrici richiedono, normalmente, un elenco completo e dettagliato dei soci, funzione che, per l'appunto, viene debitamente assolta dal libro sociale in oggetto;

IL LIBRO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI;

IL LIBRO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;

IL LIBRO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ove istituito);

IL LIBRO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (ove istituito);

Gli ultimi tre libri sopra riportati assolvono anche ad una funzione probatoria molto importante, dal momento che, in essi, vengono registrate la regolarità della costituzione dell'organismo sociale, tutte le questioni affrontate nel corso della discussione e l'indicazione espressa ed analitica della votazione che ha comportato l'accoglimento o il respingimento della relativa proposta.

Una tenuta corretta e precisa di essi consentirà, pertanto, di impedire ogni contestazione sulla regolarità della delibera che è stata adottata.

06

Tra gli organismi sociali delle OdV è obbligatorio inserire anche il Collegio dei revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri?

Tali organismi sociali non sono obbligatori, ma possono essere istituiti a discrezione dell'OdV dal momento che costituiscono organi di controllo: il primo è di natura economico-contabile, dal momento che assolve al compito di verificare lo stato di cassa dell'Associazione e di controllare il bilancio sociale, evidenziandone eventuali irregolarità e/o imperfezioni e presentandone una relazione di accompagnamento all'Assemblea ordinaria dei Soci chiamata a pronunciarsi in merito alla sua approvazione.

Il Collegio dei Probiviri è un organismo di controllo "legale-giuridico", dal momento che la sua funzione più importante è quella di pronunciarsi in merito al ricorso promosso dai soci avverso il provvedimento di espulsione adottato, nonché di dirimere ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, organismi sociali e le relative delibere adottate.

La sua utilità è altresì quella che le sue decisioni diventano definitive ed esecutive dal momento in cui sono comunicate a tutte le parti in causa, senza possibilità di ulteriori impugnative.

Nel caso di istituzione di tale organismo sociale, è assolutamente opportuno che le OdV si dotino di un apposito regolamento interno per disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento nanti il Collegio dei Probiviri.

Il consiglio ad istituire tali organismi sociali è rivolto soprattutto alle OdV che hanno già un numero non esiguo di soci e che esplicano un numero sempre più crescente di attività istituzionali: in questo caso,



difatti, maggiore è il rischio della insorgenza di possibili controversie tra soci, così come appare opportuno un controllo preciso sulle movimentazioni economiche che tenderanno ad aumentare sempre di più. Dal momento che, in ogni caso, deve essere garantito il diritto al contraddittorio nei confronti del socio per cui è stato deliberato lo scioglimento del rapporto associativo, deve essere prevista la competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci o, in alternativa, di un apposito organismo di mediazione cui spetterà decidere sul ricorso promosso dal soggetto contro il provvedimento che è stato assunto.

07

Le OdV possono assumere lavoratori dipendenti o autonomi, ricorrendo anche ai propri soci?

Assolutamente no, lo "status" di socio è incompatibile con l'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro, dal momento che al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese debitamente documentate e sostenute per l'attività di volontariato prestata.

Le OdV potranno certamente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolte, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto 4 della Legge 266/1991, ricorrendo però all'ausilio di soggetti esterni all'Associazione. Il tutto a condizione che la "base volontaria" sia sempre maggioritaria, dal momento che, come già visto, le OdV devono avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

08

La sede dell'Associazione può essere posta anche presso la residenza di un socio e il suo eventuale spostamento comporta inevitabilmente una modifica statutaria e quindi la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci?

La sede sociale può essere anche posta presso la residenza di un socio, l'importante è che sia effettiva, dal momento che ogni comunicazione rivolta all'Associazione sarà indirizzata presso di essa.

Normalmente nell'Atto Costitutivo viene espressamente previsto come la variazione della sede sociale venga deliberata automaticamente da parte del Consiglio Direttivo, questo per evitare che ogni volta che si possa verificare tale evenienza sia necessario convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci, con conseguente ed inevitabile allungamento dei tempi.

Ove questa previsione non sia inserita nell'Atto Costitutivo o, in alternativa, nello Statuto Sociale, la modifica della sede sociale comporterà inevitabilmente una modifica statutaria e, pertanto, la convocazione sul punto dell'Assemblea Straordinaria.



09

Associazioni di Volontariato e ONLUS sono la stessa cosa?

No, assolutamente: le ONLUS, vale a dire "Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" sono state istituite con il decreto legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 e non rappresentano un nuovo e distinto soggetto giuridico, bensì soltanto una categoria di enti no profit che ha solo rilievo fiscale.

Possono essere organizzazioni non lucrative di utilità sociale, difatti, non solo le OdV, ma, in generale, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato che svolgono la loro attività in uno dei settori espressamente indicati nell'art. 10. lett. a) del D.lgs. 04 dicembre 1997, n. 460 per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, così come definito nella stessa disposizione sopra richiamata e che siano inserite, dietro apposita richiesta da inoltrare alle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, all'anagrafe unica delle ONLUS.

Va ricordato come sono considerate ONLUS di diritto le Associazioni di Volontariato iscritti nei registri regionali del Volontariato.

10

E' solo l'Associazione che risponde, con il proprio patrimonio sociale, degli eventuali crediti non pagati contratti dall'OdV nei confronti dei terzi?

In questo caso, occorre fare un netto distinguo a seconda che l'associazione di volontariato abbia ottenuto o meno il riconoscimento della personalità giuridica, espressamente prevista con la procedura di cui al D.P.R. 10.02.2000, n. 361.

Nel primo caso, l'associazione riconosciuta acquista lo status di persona giuridica, vale a dire di centro di imputazione di diritti ed obblighi, che rimane ben distinto e separato dalle persone che la compongono, con la conseguenza fondamentale che l'associazione divenuta persona giuridica acquista la cd. autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio sociale è completamente indipendente dai patrimoni privati di tutti coloro che ne fanno parte e, pertanto, da ciò discende come i creditori sociali non possano in alcun modo rivalersi sui patrimoni personali degli amministratori e di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, bensì unicamente sul predetto patrimonio sociale.

Nelle associazioni non riconosciute, che costituiscono la maggioranza dei casi, non sussistendo la cd. autonomia patrimoniale perfetta, invece, oltre al patrimonio sociale rispondono anche, personalmente e solidalmente, coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, dando così origine alla obbligazione sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Codice Civile.



La responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta si configura, inoltre, come accessoria e non sussidiaria rispetto alla responsabilità dell'associazione, il che consente al creditore sociale di richiedere nei termini di legge l'adempimento indifferentemente o a colui che abbia agito in nome e per conto dell'associazione o all'associazione stessa, attraverso il suo patrimonio sociale, senza l'obbligo di escutere preventivamente il fondo comune.

La disciplina sopra richiamata trova applicazione anche nei casi di fatti illeciti che abbiano cagionato un danno ad un terzo (si pensi all'esempio di un soggetto che si reca presso la sede di un'Associazione di Volontariato per avere informazioni sulla attività svolta dalla medesima e, a causa di alcune mattonelle non fissate perfettamente, cada a terra riportando delle lesioni o all'esempio di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sede dell'OdV che rovinino il soffitto dell'appartamento sottostante) e, soprattutto per le Associazioni di Volontariato non riconosciute, proprio per evitare che la richiesta di risarcimento dei danni possa essere inoltrata direttamente a colui che ha agito in nome e per conto della medesima, vale a dire nella stragrande maggioranza dei casi il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, è consigliabile che l'OdV stipuli una polizza assicurativa che possa coprire tutte le ipotesi di rischio, vale a dire ogni e qualsiasi attività svolta dall'ente nei confronti di qualsiasi soggetto che possa venire in contatto con essa.

Nel caso di richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, il procedimento è disciplinato, come già rilevato, dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: detto riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture e la relativa domanda va presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'associazione. Quando l'associazione operi nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

Alla domanda per il riconoscimento, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, deve essere allegata la copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo: aspetto di fondamentale importanza è costituito dal fatto che l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico.

Ai fini del riconoscimento, è necessario che siano soddisfatte le condizioni previste dalle norme di legge per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo, con la conseguenza che la sua consistenza deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

In particolare, deve essere prodotta una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'OdV, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una perizia giurata di parte qualora l'Associazione sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione



bancaria comprovante l'esistenza di un patrimonio mobiliare. Infine deve essere allegata la copia dei bilanci approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione dell'ente e la richiesta di riconoscimento.

11

La normativa sulla privacy prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, si applica anche alle OdV?

Assolutamente sì, va infatti assolutamente evidenziato come qualunque soggetto che si trovi nel territorio dello Stato Italiano e che effettui il trattamento dei dati personali deve osservare le prescrizioni contenute nel D.lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati personali è infatti qualsiasi operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, l'organizzazione, la registrazione e, in generale, qualsiasi utilizzo avente ad oggetto qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente mediante un riferimento a qualsiasi altra informazione.

Nel settore delle OdV, si pensi, ad esempio, al caso più emblematico e più importante rappresentato dal momento in cui l'aspirante socio declina le sue generalità ed ogni altro dato identificativo nel momento in cui presenta la domanda di ammissione all'Associazione.

In tutti i casi di trattamento dei dati personali, è necessario preliminarmente identificare il "titolare" del trattamento, vale a dire colui, persona fisica o persona giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, il "responsabile" del trattamento, cioè colui che è preposto dal titolare al trattamento dei dati personali che per esperienza, capacità ed affidabilità, fornisce idonea garanzia nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza e deve attenersi alle istruzioni del titolare ed i suoi compiti devono essere specificati per iscritto da quest'ultimo al momento della nomina, e gli eventuali "incaricati" del trattamento, cioè le persone fisiche autorizzate a compiere qualsiasi operazione di trattamento dei dati personali da parte del titolare o del responsabile.

Nelle OdV il titolare del trattamento è la stessa Associazione, mentre il responsabile può essere il Presidente, un membro del Consiglio Direttivo, un socio, un dipendente ove questi esista e la nomina deve essere fatta per iscritto e controfirmata dallo stesso Responsabile.

La designazione degli "incaricati" al trattamento, da effettuarsi anche questa in forma scritta e sottoscritta dagli interessati, è obbligatoria solo se il Responsabile utilizza altre persone per qualsiasi operazione di trattamento dei dati personali: nel caso delle OdV, si pensi a titolo esemplificativo ad un membro del Consiglio Direttivo, quale ad esempio il Segretario (qualora, ovviamente, lo stesso non sia già stato nominato



come Responsabile) o agli impiegati a cui, spesso e volentieri, vengono affidati i compiti di mantenere i contatti con i soci, soprattutto per le lettere di convocazione dell'Assemblea.

Non potendoci soffermare, in tale sede, in maniera specifica e precisa su tutti gli adempimenti legali relativi alla privacy, è però doveroso evidenziare come le OdV, preliminarmente, debbano provvedere alla nomina dei soggetti sopra elencati e fare sottoscrivere debitamente a qualsiasi aspirante socio, al momento della richiesta di ammissione all'Associazione, l'informativa sulla privacy, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003.

Inoltre i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare le misure di sicurezza per la tutela e la protezione dei dati personali, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 34 e 35 del D.lgs. 196/2003, il quale disciplina, per l'appunto, le misure minime di sicurezza da adottare a seconda che il trattamento dei dati personali venga effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.



ALLEGATO “A”

Atto Costitutivo



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“

In data alle ore presso la futura sede sociale della costituenda Associazione, sita in La Spezia alla Via si sono riuniti i Sigg.ri:

Sig./ra nato/a il a
residente in via/viale/piazza n°
.....Carta d'Identità n° C.F. Professione

Sig./ra nato/a il a
residente in via/viale/piazza n°
Carta d'Identità n° C.F. Professione

Sig./ra nato/a il a
residente in via/viale/piazza n°
Carta d'Identità n° C.F. Professione

Sig./ra nato/a il a
residente in via/viale/piazza n°
Carta d'Identità n° C.F. Professione

Sig./ra nato/a il a
residente in via/viale/piazza n°
Carta d'Identità n° C.F. Professione

Per costituire un'Associazione non a fini di lucro, organizzazione di volontariato ai sensi della L.n.266/91 e della Legge Regionale Liguria 06.12.2012, n.42-Testo Unico delle Norme sul Terzo Settore.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il il quale accettando l'incarico, nomina quale segretario ed estensore del presente verbale il sig.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione di volontariato non a fini di lucro.



L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale orienta la propria attività al fine di promuovere ed attuare iniziative culturali e sociali quali: (RIPORTARE GLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE ANCHE IN FORMA ABBREVIATA).

Il Presidente dell'Assemblea dà poi lettura dello Statuto dell'Associazione, che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione.

Lo Statuto (che si riporta in allegato al presente atto come Allegato "A"), dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione é libera, che il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Lo statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite e non possono essere remunerate in alcun modo, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate.

Le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito e l'associazione potrà aderire ad altre associazioni di volontariato che, a livello provinciale e nazionale, perseguano gli stessi obiettivi.

L'assemblea delibera inoltre che l'Associazione venga denominata "" e che la sua sede legale venga posta in La Spezia alla Via

Ogni variazione futura della sede sociale sarà deliberata automaticamente da parte del Consiglio Direttivo, senza bisogno di modifiche statutarie.

Si conviene inoltre che l'Associazione sia dotata di un fondo finanziario iniziale di € pari a nr. quote di € versate dai soci fondatori.

Ai sensi degli artt. 13 e ss. del presente Statuto, si nominano i componenti del Consiglio Direttivo, il quale risulta composto dalle seguenti persone:

PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTE:

SEGRETARIO:

TESORIERE:

CONSIGLIERI:



Ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, si nominano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale risulta composto dalle seguenti persone: (eventuale)

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto, si nominano i componenti del Collegio dei Proviviri, il quale risulta composto dalle seguenti persone: (eventuale)

- 1.....
- 2.....
- 3.....

L'Associazione, quale organizzazione di volontariato ai sensi e per ogni effetto di legge, provvederà a registrare il presente atto e lo Statuto allegato in esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge 11/08/1991 n. 266.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore

Il presente atto è formato da pagine viene letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

I Soci Fondatori



ALLEGATO “B”

Statuto



STATUTO ASSOCIAZIONE

“

Art.01 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita in La Spezia alla Via l'associazione di volontariato denominata
“

L'Associazione potrà istituire altre sedi operative e/o secondarie, sia sul territorio nazionale sia all'estero, previa delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.02 CARATTERISTICHE ASSOCIAZIONE

L'Associazione è volontaria, senza scopo di lucro, senza finalità commerciali, industriali, sindacali, politiche. E'apolitica e apartitica.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'associazione, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti e le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento associativo emanato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro in materia di volontariato, la Legge 11.8.1991, n.266, la Legge Regionale Liguria 06.12.2012, n. 42, nonché tutte le altre disposizioni, nazionali e regionali sul volontariato.

Art.03 SCOPI ED ATTIVITA'

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di assistenza e di solidarietà sociale quali:

Al fine di realizzare tali finalità sociali, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

E' fatto espresso divieto all'Associazione ed ai propri aderenti di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



STATUTO ASSOCIAZIONE

“

Art.01 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita in La Spezia alla Via l'associazione di volontariato denominata
“

L'Associazione potrà istituire altre sedi operative e/o secondarie, sia sul territorio nazionale sia all'estero, previa delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.02 CARATTERISTICHE ASSOCIAZIONE

L'Associazione è volontaria, senza scopo di lucro, senza finalità commerciali, industriali, sindacali, politiche. E'apolitica e apartitica.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'associazione, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti e le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento associativo emanato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro in materia di volontariato, la Legge 11.8.1991, n.266, la Legge Regionale Liguria 06.12.2012, n. 42, nonché tutte le altre disposizioni, nazionali e regionali sul volontariato.

Art.03 SCOPI ED ATTIVITA'

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di assistenza e di solidarietà sociale quali:

Al fine di realizzare tali finalità sociali, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

E' fatto espresso divieto all'Associazione ed ai propri aderenti di svolgere attività diverse da quelle sopra



elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.04 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione e/o convenzione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con organizzazioni di volontariato il cui statuto sia conforme alla normativa di legge sul volontariato e non sia in contrasto con quello dell'Associazione.

Art.05 SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Soci dell'Associazione persone maggiorenni di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione, che condividono le finalità del presente statuto, si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Art.06 RICHIESTA DI ADESIONE

La richiesta di adesione redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione deve contenere la dichiarazione di accettazione senza riserve dello Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione nonché, previa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Ogni provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere adottato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda e dovrà essere comunicato, entro e non oltre trenta giorni dall'adozione della delibera, alla residenza, od al diverso indirizzo che il soggetto ha indicato espressamente nella richiesta di adesione e, avverso la decisione negativa di ammissione, il soggetto potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri (o in alternativa all'Assemblea ordinaria dei Soci).

Tutti i soci, una volta ammessi, sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per



l'anno successivo.

Art.07 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione.

La quota associativa ordinaria a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo. Questa è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile. In caso di scioglimento del rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e non può ripetere i contributi versati.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente;
- di accedere alle cariche associative;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione e di frequentare i locali e gli spazi della medesima;
- di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa, nell'importo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività precedentemente concordate. Ciascuno coopera alle attività dell'Associazione secondo le proprie capacità ed attitudini, ma sempre nel massimo rispetto dell'Organizzazione e delle sue finalità sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno e conforme alle finalità dell'Organizzazione;

Le prestazioni fornite dai soci sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.



Art.08 SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di Socio può venire meno per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza:

- a) per dimissioni (recesso) comunicate con raccomandata A/R indirizzata al Presidente dell'Associazione ed avrà efficacia immediata;
- b) per decadenza: disposta quando siano trascorsi venti giorni dal sollecito avente ad oggetto il mancato pagamento della quota associativa, rimasto senza alcun esito;
- c) per esclusione disposta:
 - per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione all'Associazione;
 - per accertati motivi di incompatibilità;
 - per comportamenti dell'associato contrastanti con le finalità associative;
 - per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle delibere assembleari e degli altri organismi sociali;
 - per danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione ed in tutti quei casi in cui l'Associato svolga attività in contrasto con gli interessi, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione;

I provvedimenti di esclusione e di decadenza, con l'enucleazione specifica dei motivi, sono adottati dal Consiglio Direttivo e dovranno essere comunicati con raccomandata a.r. alla residenza o al diverso recapito indicato dal socio nella richiesta di adesione all'Associazione. Il socio, entro gg. 30 dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare ricorso al Collegio dei Proviviri (o in alternativa all'Assemblea Ordinaria dei Soci).

Il Consiglio Direttivo, periodicamente, procede alla revisione dell'elenco e dello schedario dei Soci.

Art.09 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti (eventuale);
- h) il Collegio dei Proviviri (eventuale);



Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e conferite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Ordinaria.

Esse hanno durata di tre anni (questa è normalmente la durata ordinaria del mandato sociale, anche per consentire un tempo sufficiente al Consiglio Direttivo per attuare i programmi sociali che si è proposto) e possono essere riconfermate.

Art.10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo sovrano e deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, tutti i Soci, purchè in regola con il pagamento delle quote associative.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti, e sono conservate a cura del Presidente e del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

L'Assemblea viene convocata, in via Ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria:

- a) per decisione del Presidente, qualora ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un decimo dei Soci nel loro insieme, o dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, ridotto a sette nei casi di urgenza, mediante lettera, anche raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax indirizzata ai Soci a cura del Presidente e potrà esserne data pubblicità mediante affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione, il relativo ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art.11 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Tranne il caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritti al voto e, in seconda



convocazione, con la maggioranza dei Soci aventi diritti al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina, per quella sola Assemblea, un Presidente tra i presenti. I Verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima di metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Le modifiche statutarie richiedono inderogabilmente la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione del patrimonio dell'organizzazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti. Sono ammesse non più di due deleghe scritte per ciascun socio.

Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni e le discussioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale predisposto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, che viene conservato nella sede dell'Associazione e ciascun associato ha diritto di consultarlo e di estrarne copia.

Art.12 FUNZIONI E COMPETENZE

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- discutere ed approvare la relazione annuale del Presidente e del Consiglio Direttivo in merito agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione;
- discutere e deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'anno precedente chiuso al 31 dicembre di ogni anno, predisposti dal Consiglio Direttivo;



- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- deliberare gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- approvare i parametri stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo per tutti i soci aventi ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dai soci e da ogni altro organismo sociale;
- ratificare, nell'eventualità, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto;
- (eventuale) decidere sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti di scioglimento del rapporto associativo adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;

IN SEDE STRAORDINARIA

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare sull'approvazione e sulla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione;
- Nessuna questione potrà essere discussa dall'Assemblea se non sarà iscritta all'ordine del giorno.

Art.13 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di quattro ad un numero massimo di dodici membri.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, al momento del suo insediamento, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio dovrà provvedere alla sua integrazione, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

La ingiustificata assenza a tre convocazioni consecutive darà luogo alla automatica decadenza da Consigliere nonché da altre eventuali cariche ricoperte.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente possibilmente una volta al mese e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno o quando lo richiedano per iscritto al Presidente almeno due consiglieri.



Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per iscritto almeno sette giorni prima, ridotti a cinque in caso di urgenza, attraverso lettera prioritaria, telegramma, fax, e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età e decide a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe tra i consiglieri per la loro partecipazione e votazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con processo verbale dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni del Segretario, in caso di sua assenza, saranno svolte da un Consigliere designato dai presenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

Art.14 FUNZIONI E COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea ed il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- b. approvare la relazione annuale del Presidente;
- c. fissare le misure, i termini e le modalità relativamente alle quote sociali di iscrizione, alle quote sociali annuali ordinarie e straordinarie, ai contributi associativi nonché le penalità per i ritardati versamenti;
- d. dare parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e. procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti;
- f. deliberare sull'accettazione delle nuove domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- g. deliberare in merito allo scioglimento del rapporto associativo;
- h. determinare preventivamente i parametri necessari ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli aderenti e da ogni altro organismo sociale, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- i. stipulare accordi tra l'Associazione e altre associazioni e/o persone fisiche e giuridiche funzionali alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che sono conservate presso la sede dell'Associazione;
- k. stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- l. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- m. ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati



dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

n. assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, o conferire incarichi di consulenza e di prestazione professionale, tanto a titolo gratuito che oneroso, nonché l'assunzione di personale dipendente, il tutto nel pieno e totale rispetto della legge 266/1991, della legge regionale Liguria 15/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Consiglio Direttivo avrà altresì la facoltà di compilare ed emettere un Regolamento per disciplinare e organizzare l'attività ed il funzionamento dell'Associazione, ovvero più Regolamenti per singoli settori di attività, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. L'osservanza dei regolamenti è obbligatoria per tutti i Soci.

Art.15 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea dei Soci e Presidente dell'Associazione, rappresenta a tutti gli effetti l'organizzazione.

Viene nominato direttamente dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dirige l'Associazione e l'amministrazione di essa. La rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; egli opera per garantire un efficace coordinamento ed armonia all'interno dell'Associazione fra tutti i soci e gli organismi sociali;

In particolare spetta al Presidente:

- a) tutelare sul mantenimento degli scopi dell'associazione e sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni;
- b) presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e sovrintendere in particolare all'attuazione delle loro deliberazioni;
- c) redigere la relazione annuale che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione;
- d) firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nonché la corrispondenza ed ogni altra documentazione;
- e) predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci
- f) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- g) eseguire incassi ed accettazione di lasciti e donazioni da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Soggetti Privati rilasciando liberatorie e quietanze;
- h) in caso di necessità ed urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile;



i) almeno quattro mesi prima della scadenza del proprio mandato, convocare l'Assemblea per il rinnovo degli organismi sociali. Ove il Presidente non provveda, l'Assemblea dovrà essere convocata da almeno la metà degli associati;

Il Presidente può delegare oltre che al Vice Presidente ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente con procura generale o speciale.

Art.16 IL VICEPRESIDENTE

In caso di assenza, impedimento o di cessazione dell'incarico, in questo caso fino alla nuova nomina, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni statutarie. Egli affianca, inoltre, il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17 IL SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente

Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della Legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

Art.18 IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;



- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

La carica di Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario.

Art.19 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (EVENTUALE)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto di tre membri, che sono nominati dall'assemblea ordinaria fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Nessun componente del collegio può essere anche un membro del consiglio direttivo.

Il collegio è organo di controllo amministrativo-finanziario dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile: in particolare, trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica i bilanci e ne presenta una relazione scritta all'Assemblea dei Soci.

Al termine di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati della verifica.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione al bilancio preventivo e consuntivo, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

Per il funzionamento del Collegio occorre almeno la presenza del Presidente e di un altro componente. Le decisioni vengono adottate a maggioranza.

ART.20 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (EVENTUALE)

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di riconosciuto prestigio ed indipendenza, esterne all'Associazione.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Dura in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

È organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e fornisce pareri sulla loro corretta applicazione.

Dirime ogni e qualsiasi controversia relativa al rifiuto di ammissione del socio all'Associazione, nonché sui provvedimenti di esclusione e di decadenza dell'associato, nonché tutte le controversie che dovessero



insorgere tra soci, organismi sociali e le deliberazioni adottate.

La carica di membro del collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica.

La giurisdizione del Collegio è esclusiva e le sue decisioni sono definitive ed esecutive dal momento in cui sono comunicate al Socio ed al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al termine di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale sul libro dei verbali del Collegio dei Proviviri.

Art.21 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno un mandato di tre anni ed i relativi componenti sono rieleggibili.

Le cariche sono conferite a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Art.22 ATTIVITA' SECONDARIE

L'Associazione potrà esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro esercitare le attività economiche marginali di cui al D-M- del 25 maggio 1995.

Art.23 LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, così come disciplinato dall'art. 3, comma 4, della Legge 266/1991.

I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge italiana e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio- assistenziali.

I rapporti tra l'Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art.24 ASSICURAZIONI

I soci dell'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

Art.25 PATRIMONIO

Il Patrimonio sociale è costituito da:

a) beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;



- b) quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
- c) contributi di privati, di persone giuridiche, dello Stato, di Enti territoriali, di Organismi Internazionali finalizzati al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) premi, sussidi e rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) bonifici da aziende pubbliche o private finalizzate al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
- g) le eccedenze degli esercizi annuali;
- h) proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- i) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione, in conformità della legge;

Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

I proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo sono inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

I fondi sono depositati presso Istituti di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e/o del Segretario od altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art.26 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deposita annualmente, presso la sede dell'Associazione, entro il giorno trenta del mese di aprile la relazione dell'attività espletata, nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso, in modo che ciascun Socio possa prenderne visione.

Entro il giorno trenta del mese di aprile, il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza anche del Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale, qualora sia istituito il Collegio dei Revisori



dei Conti come organismo sociale).

Del bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costituito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia.

Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relativa al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

Entro la fine del mese di maggio deve essere convocata l'assemblea ordinaria dei soci per approvare i bilanci e la relazione del Presidente che deve contenere informazioni sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art.27 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli aderenti e approvata, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art.28 NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme in materia di volontariato, le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



ALLEGATO “C”

Compilazione Libro Soci

SCHEMA GENERALE PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRO DEI SOCI

Numero progressivo e qualifica Socio	Nome e Cognome associati	Luogo e Data di Nascita	Residenza	Data Iscrizione all'Associazione	Data Scioglimento Rapporto Associativo e motivo scioglimento	Data e firma del Segretario
01						
02						
03						
04						
05						

Pur non avendo le Associazioni di Volontariato l'obbligo civilistico di tenere i libri sociali, tuttavia il libro dei soci riveste fondamentale importanza, sia per fini assicurativi (per stipulare l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art.4 Legge 11/08/1991, n. 266 nei confronti dei volontari attivi, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, le Compagnie Assicuratrici richiedono i nominativi completi dei Soci), sia per fini organizzativi, in modo tale che l'Associazione abbia sempre un monitoraggio aggiornato dei propri aderenti, consentendo, pertanto, l'adempimento preciso delle comunicazioni sociali rivolte ai medesimi (si pensi, a titolo esemplificativo, alle lettere di convocazione dell'Assemblea dell'Associazione).

Nella prima colonna, oltre al numero progressivo, consiglio di indicare espressamente anche la qualifica del socio che entra a far parte dell'Associazione (ad esempio.: Socio Ordinario, Socio Sostenitore, Socio Onorario), sempre se, ovviamente, lo Statuto Sociale prevede una classificazione dei Soci in varie tipologie.

Ogni pagina del libro dei Soci andrà numerata in calce ed apposta la firma del Segretario e del Presidente dell'Associazione, con il relativo timbro della medesima.



ALLEGATO “D”

Verbale Consiglio Direttivo



FACSIMILE VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GG/MM/AA

In data alle ore si è riunito presso la sede sociale (o eventualmente altrove) il Consiglio Direttivo dell'Associazione nelle persone dei signori (elencare i presenti e le relative cariche sociali) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO (riportare l'ordine del giorno di cui alla convocazione).

Assistono inoltre, in quanto invitati i signori (questo, naturalmente, qualora il Consiglio Direttivo decida di far partecipare dei soggetti esterni alle sue riunioni)

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo

Sig, coadiuvato dal Segretario Sig Il Presidente costata preliminarmente che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato mediante comunicazione scritta ai consiglieri (meglio specificare se la comunicazione è avvenuta tramite lettera, raccomandata, fax, e-mail) contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione; sono presenti n° consiglieri.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che hanno portato alla decisione di proporre: (qui indicare l'argomento che viene trattato per primo).

Apertasi la discussione, diversi consiglieri intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato (o, eventualmente, inserire anche le argomentazioni di segno difforme).

Al termine il Consiglio Direttivo viene chiamato a votare sull'argomento posto all'ordine del giorno, con i seguenti risultati:

Voti favorevoli

Voti contrari

Astenuti



La proposta viene quindi approvata (o rigettata).

(EVENTUALITA' CHE LA VOTAZIONE FINISCA IN PAREGGIO): dal momento che i voti favorevoli alla proposta e quelli contrari si equivalgono, a norma dello Statuto prevale il voto del Presidente che così si è espresso sulla proposta:

La proposta viene quindi approvata (o respinta).

Si passa poi alla trattazione del secondo ordine del giorno (bisogna, pertanto, ripetere quanto già scritto per il primo ordine del giorno).

(far seguito tutto quanto viene discusso e deliberato secondo l'o.d.g. stabilito).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, il quale resta depositato presso la sede dell'Associazione, con facoltà per i soci di visionarlo e, se del caso, estrarne copia.

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....



ALLEGATO “E”

Verbale di Assemblea



FACSIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (O STRAORDINARIA) DEL GG/MM/AA

L'anno 2012, il giorno gg, del mese di, alle ore presso (indicare la sede dove si riunisce l'Assemblea), si è riunita l'Assemblea ordinaria (o straordinaria) dei soci in prima convocazione (o in seconda convocazione) dell'Associazione "", convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1

2

3

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Sig. (o la persona che è deputata, secondo le norme statutarie, a presiedere l'Assemblea) coadiuvato dal Segretario Sig.

Il Presidente costata preliminarmente che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione scritta ai soci (meglio specificare se la comunicazione è avvenuta tramite lettera, raccomandata, fax, e-mail) contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione; sono presenti n°..... soci su n°..... soci iscritti, e, pertanto, il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per discutere e deliberare.

Tra i soci presenti, sono ricompresi anche i Sig. che hanno rilasciato apposita delega sottoscritta a favore di

Tali deleghe vengono preliminarmente controllate e verificate dal Segretario e successivamente allegate in calce al presente Verbale, e ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che hanno portato alla decisione di proporre: (qui indicare l'argomento che viene trattato per primo).



Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato (o, eventualmente, inserire anche le argomentazioni di segno difforme).

Al termine l'Assemblea viene chiamata a votare sull'argomento posto all'ordine del giorno, con i seguenti risultati:

Voti favorevoli

Voti contrari

Astenuti

.

La proposta viene quindi approvata (o rigettata).

Si passa poi alla trattazione del secondo ordine del giorno (bisogna, pertanto, ripetere quanto già scritto per il primo ordine del giorno).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, il quale resta depositato presso la sede dell'Associazione, con facoltà per i soci di visionarlo e, se del caso, estrarne copia.

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....



ALLEGATO “F”

Adesione Associativa



MODELLO DI DOMANDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

""

(N.B.: la domanda andrà indirizzata all'organismo sociale deputato, secondo le norme statutarie, a deliberare sulla ammissione all'Associazione).

La Spezia

SPETT.LE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

""

Via 19100 La Spezia

OGGETTO: *Richiesta di adesione all'Associazione* ""
Il/La sottoscritto/a Sig./ra
nato/a ail, residente in
via, tel
e-mail

Con la presente richiede di aderire, in qualità di socio (specificare la qualifica dell'aspirante socio, es. socio ordinario, sostenitore, ecc. qualora lo Statuto Sociale dell'Associazione preveda diverse tipologie di socio) all'Associazione di volontariato denominata "",
condividendone integralmente tutte le attività promosse dalla medesima e gli scopi sociali.

Dichiara di avere preso compiuta visione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto dell'Associazione e dei Regolamenti Interni, accettandone i contenuti, di condividere l'oggetto sociale e le finalità espresse dallo Statuto dell'Associazione e di volere contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione.



Si impegna a:

- Osservare con scrupolo le norme statutarie, il Regolamento e le disposizioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organismo sociale;
- Non utilizzare il nome dell'Associazione, nonché il materiale prodotto dalla medesima per attività di carattere commerciale e imprenditoriale;
- Svolgere le attività concordate con l'Associazione, secondo le sue capacità ed attitudini e sempre nel massimo rispetto dell'Associazione e delle sue finalità sociali;
- Mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso, sia nei confronti di tutti gli altri soci, sia nei confronti degli organismi sociali dell'Associazione;
- Non svolgere attività incompatibili e/o contrastanti con quelle svolte dall'Associazione e con le sue finalità sociali;
- Versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Dichiaro di essere a conoscenza che la richiesta di adesione è subordinata alla accettazione da parte del (indicare l'organismo sociale incaricato, secondo le norme statutarie, a deliberare sulla richiesta, ad esempio Assemblea Ordinaria, Consiglio Direttivo o Presidente).

*Il sottoscritto intende ricevere ogni e qualsiasi comunicazione
dell'Associazione ai seguenti recapiti:*

1.....

2 email

Con osservanza
(NOME E COGNOME)

.....



ALLEGATO “G”

Trattamento dei dati



INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell' artt.7 e 13 Dlgs 196 del 30/06/2003 già legge n.675/1996 artt.10 e 13.

Ai sensi dell' artt.7 e 13 Dlgs 196 del 30/06/2003 e in osservanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti, formano oggetto di trattamento.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei suoi diritti.

A tal scopo portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati.

1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti sono e saranno trattati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione "....." espressamente indicate nello Statuto sociale, nonché per la corretta e regolare amministrazione ed organizzazione dell'Associazione e per l'espletamento delle attività inerenti il funzionamento dei suoi organismi sociali.

2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti sono e saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche per le esclusive finalità di cui al punto 1. e comunque con la piena osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati personali previsti dalle normative vigenti.

3 NATURA DEI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

I dati richiesti sono dati personali, quali nome, cognome, residenza anagrafica, numero di telefono ed ogni recapito espressamente indicato dal socio in cui intende ricevere ogni e qualsiasi comunicazione dell'Associazione.

Il trattamento di eventuali dati sensibili avverrà esclusivamente ai sensi delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per la privacy.

4 OBBLIGATORietà O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati personali indicati al punto 3. si considera obbligatoria e necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l'adempimento degli obblighi di legge.

In mancanza dell'indicazione dei dati personali, l'Associazione "....." non potrà procedere alla iscrizione del suo nominativo tra i soci.



5 SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati soltanto nell'ambito delle finalità indicate dal punto 1. e su espressa richiesta, ad altri soggetti che svolgono attività di volontariato e, in particolar modo, ad altre associazioni di volontariato, cooperative sociali, enti no profit che operano in identico ed analogo settore dell'Associazione "....."

6 I DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003

In qualsiasi momento egli potrà esercitare presso l'Associazione "....." con le modalità previste dalla normativa, i diritti espressamente previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 che si riportano:
ART.7 D.lgs. 196/2003

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.



4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione di Volontariato

denominata "....."

con sede in La Spezia alla via

Responsabile del trattamento è il Sig

in qualità di Presidente, legale rappresentante pro tempore dell'Associazione:

"....."

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

da restituire controfirmata

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del

D.lgs.196/03, il sottoscritto nato a

il..... residente a..... via.....

dichiara:

di prestare specifico consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella sopracitata informativa.

La Spezia Firma